

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2022
106/2022/R/COM**

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL
BONUS SOCIALE IDRICO PER L'ANNUALITÀ 2021 E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 63/2021/R/COM IN TEMA DI COMUNICAZIONI DI ESITO DEL
PROCEDIMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1196^a riunione del 15 marzo 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05), in particolare l'articolo 1, comma 375;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (di seguito: legge 221/15), e in particolare l'articolo 60;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08), in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici – TICSI” (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR, recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com, recante “Disposizioni in merito all’accreditamento dei gestori idrici al Sistema Informativo Integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021 227/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante

“Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico” (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale” (di seguito: deliberazione 366/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279;
- la comunicazione alla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) del 15 febbraio 2022, prot. Autorità 6666;
- lo stato di avanzamento delle attività in capo ai Gestori idrici funzionali al completamento degli adempimenti preliminari previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, comunicato da Acquirente Unico, di cui l’Autorità si avvale ai sensi della deliberazione 366/2021/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità prevedendo, tra l’altro, all’articolo 57-*bis*, comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05 e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15 (nel seguito: bonus sociali nazionali) siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19, l’Autorità ha (tra l’altro):
 - definito, con la deliberazione 223/2021/R/com, le modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII), gestito da Acquirente Unico, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;

- approvato, con la deliberazione 63/2021/R/com, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
- precisato, con la deliberazione 366/2021/R/com, l’assetto delle responsabilità del trattamento dei dati personali funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico e del bonus sociale elettrico a clienti finali serviti da reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- nella fase di prima attuazione del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico (agevolazioni relative all’anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus, in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell’agevolazione; in particolare, il processo per il riconoscimento del bonus sociale idrico implica il trattamento su larga scala dei dati personali degli appartenenti ai nuclei familiari agevolabili, da parte di diversi soggetti, incaricati quali Responsabili del trattamento; pertanto, al fine di garantire la tutela rafforzata dei diritti degli interessati, in questo particolare contesto, si è reso necessario effettuare una adeguata valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, a copertura di tutto il settore idrico;
- in particolare, i Gestori Idrici territorialmente competenti, preliminarmente individuati dal Gestore del SII (AU) con le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com, potranno ricevere dal Gestore del SII i flussi informativi previsti dalla predetta deliberazione e avviare il trattamento dei dati funzionali all’individuazione delle utenze idriche cui applicare il *bonus* e alla liquidazione dello stesso, solo una volta completati gli adempimenti preliminari necessari a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile; di conseguenza, i trattamenti dei dati funzionali al riconoscimento automatico del bonus sociale idrico agli aventi diritto potranno avere inizio solo nel corso del 2022;
- tenuto conto di quanto sopra, l’applicazione dell’attuale disciplina prevista dalla deliberazione 63/2021/R/com per il riconoscimento del bonus idrico porterebbe ad esaurire le verifiche sulle DSU di competenza del 2021 e a liquidare il bonus sociale idrico 2021 agli aventi diritto non prima della seconda metà dell’anno 2023 (salvo ulteriori ritardi di uno o più dei soggetti coinvolti nel processo complessivo);
- pertanto, al fine di consentire di concludere in tempi più contenuti i procedimenti di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico 2021, gli uffici dell’Autorità hanno elaborato un’ipotesi di disciplina semplificata, da applicare solo con riferimento a tali procedure, la cui fattibilità tecnica è stata preliminarmente verificata con il Gestore del SII e che è stata successivamente oggetto di un *focus group* con le principali associazioni rappresentative dei gestori idrici, tenutosi in data 4 febbraio 2022;
- in particolare, nell’ipotesi di disciplina semplificata di cui sopra l’Autorità ha

ipotizzato che:

- il bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021 venga riconosciuto a tutti i nuclei familiari ISEE risultati beneficiari di bonus sociale elettrico nel 2021, indicati dal Gestore del SII al Gestore Idrico territorialmente competente preliminarmente individuato dallo stesso Gestore del SII, assumendo che tutti i nuclei familiari che hanno una fornitura elettrica diretta hanno anche una fornitura idrica, diretta o indiretta; ciò consente di considerare come automaticamente verificato il cosiddetto “vincolo di unicità” (anche) del bonus sociale idrico 2021 da parte del Gestore del SII e, in tal modo, di completare il procedimento per il riconoscimento dell’agevolazione agli aventi diritto in tempi più rapidi rispetto all’applicazione della disciplina ordinaria;
- la corresponsione del bonus sociale idrico 2021 avvenga con le modalità già previste dalla deliberazione 63/2021/R/com per le utenze idriche condominiali (e, dunque, in un’unica soluzione, mediante assegno circolare non trasferibile o altra modalità atta a garantire la tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario), ma in tempi più contenuti (30 giorni in luogo dei 60 previsti nel regime ordinario), in ragione delle semplificazioni operative di cui sopra;
- ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021, in considerazione delle semplificazioni di cui sopra, il Gestore del servizio idrico integrato sia tenuto ad utilizzare la numerosità cosiddetta *standard* del nucleo familiare agevolabile (ossia un’utenza domestica residente tipo di 3 componenti, anche qualora fosse stato in possesso - già nel 2021 - di tutte le informazioni necessarie per l’applicazione dell’articolazione *pro capite* per l’utenza domestica residente), ovvero il numero effettivo di componenti il nucleo familiare come risultante dall’autocertificazione eventualmente trasmessa al gestore medesimo dal singolo utente interessato;
- in deroga all’articolo 9.1 del TIBSI, che prevede, tra l’altro, l’applicazione della componente perequativa UI3 alle utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in stato di disagio economico sociale, restino ferme le modalità di applicazione della componente UI3 già adottate nell’ambito dell’attività di fatturazione relativa al 2021, tenuto conto sia dell’entità contenuta degli importi in questione, sia dell’esigenza di minimizzare gli adempimenti amministrativi connessi alla tematica in questione;
- allo scopo di informare l’utente che il contributo *una tantum* ricevuto con le modalità di cui sopra è relativo al bonus sociale idrico 2021, venga prevista una breve comunicazione *standard* di accompagnamento; analoga previsione verrebbe introdotta per l’erogazione del bonus idrico di competenza dell’anno 2022 alle utenze indirette, al fine di evitare confusione, da parte dei beneficiari, con il contributo *una tantum* di competenza dell’anno 2021 (che sarà erogato sempre nel corso del 2022);
- la gestione delle DSU 2021 e la liquidazione del bonus sociale idrico 2021 agli aventi diritto, ai sensi di quanto sopra, sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i contributi scritti inviati dagli operatori in esito al *focus group*, pur evidenziando una generale condivisione relativamente all'obiettivo di declinare una disciplina semplificata ai fini della prima applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus idrico, hanno segnalato:
 - l'esigenza di salvaguardare gli sviluppi informatici già implementati dagli operatori ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com;
 - la criticità di una gestione contemporanea, ma con modalità differenti, delle pratiche afferenti all'anno 2021 e di quelle afferenti all'anno 2022, prospettando dunque, come meglio precisato nel seguito, una gestione temporalmente separata e 'in sequenza' delle due annualità e, conseguentemente, l'applicazione di una disciplina semplificata anche per la gestione delle pratiche afferenti all'anno 2022, con l'avvio della gestione 'a regime' del bonus sociale idrico solo a partire dal mese di gennaio 2023;
 - l'auspicio che la disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus sociale idrico 2021 non comporti la necessità di gestire successivi conguagli e non dia luogo ad un aumento della reclusività da parte dell'utenza;
 - in merito all'ipotesi formulata dall'Autorità relativamente ai criteri di quantificazione del bonus sociale idrico per il 2021, l'opportunità di riconoscere ai Gestori Idrici la facoltà di utilizzare, in alternativa alla numerosità cosiddetta *standard*, la numerosità effettiva del nucleo familiare, valorizzando le informazioni disponibili nelle pertinenti anagrafiche (anche nell'ottica di contenere reclami da parte degli utenti finali);
 - in taluni casi, relativamente all'applicazione della componente UI3 alle utenze potenzialmente agevolabili, l'opportunità - prospettata nell'ambito del citato *focus group* - di mantenere ferme le modalità di applicazione della medesima componente già adottate nell'ambito dell'attività di fatturazione del 2021, senza alcun esonero per le utenze dirette da agevolare;
 - le possibili criticità correlate alla corresponsione di tutti i bonus sociali idrici relativi all'anno 2021 con modalità indirette (extra-bolletta) e, in particolare, con assegni, in considerazione dei connessi costi aggiuntivi, della necessità di gestire eventuali mancati incassi (nei casi di sopravvenuti cambi di indirizzo del beneficiario) e eventuali richieste di chiarimento da parte dell'utenza;
 - in relazione alla comunicazione *standard* di accompagnamento del contributo *una tantum*, volta ad informare l'utente che l'importo erogato è relativo al bonus sociale idrico 2021 (con analoga previsione nei casi di erogazione del bonus sociale idrico 2022 alle utenze indirette, in considerazione della possibile liquidazione in simultanea delle due annualità nell'ipotesi formulata dall'Autorità), la proposta che tale comunicazione sia definita dall'Autorità e diffusa tramite il sito internet dell'Autorità e dei Gestori Idrici;
 - l'opportunità di prevedere che la trasmissione da parte del Gestore del SII ai Gestori idrici delle pratiche afferenti ai nuclei familiari beneficiari di bonus

elettrico 2021 avvenga in più *tranche*, con volumi via via crescenti, al fine di dare l'opportunità ai medesimi Gestori di familiarizzare con il nuovo meccanismo, testando i propri sistemi informatici e risolvendo eventuali problematiche tecnico/operative che si dovessero generare nella prima fase di lavorazione delle pratiche;

- in considerazione di quanto sopra, gli operatori hanno avanzato una proposta di semplificazione, in parte alternativa all'ipotesi prospettata dagli uffici dell'Autorità, così sintetizzabile:
 - come prospettato dall'Autorità, il bonus sociale idrico verrebbe riconosciuto a tutti i nuclei familiari ISEE risultati beneficiari di bonus sociale elettrico nella stessa annualità, con la differenza che tale semplificazione non sarebbe limitata al riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021, ma dovrebbe essere estesa anche all'anno 2022;
 - a differenza di quanto previsto nell'ipotesi di disciplina semplificata prospettata dall'Autorità, il bonus verrebbe corrisposto dal Gestore idrico territorialmente competente sotto forma di contributo *una tantum* con modalità indirette (extra-bolletta), limitatamente ai casi in cui il medesimo Gestore non individuasse una fornitura idrica intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, assumendo, dunque, che il medesimo nucleo familiare sia servito da una fornitura idrica di tipo condominiale;
 - qualora, invece, il Gestore Idrico individuasse una fornitura idrica diretta afferente ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, procederebbe direttamente ad erogare il bonus in bolletta; sulle modalità di applicazione del bonus in bolletta, le opinioni degli operatori sono differenziate: per alcuni la liquidazione dovrebbe avvenire in un'unica soluzione; per altri, il bonus potrebbe essere applicato nella prima fattura utile, secondo la periodicità di fatturazione prevista dalla regolazione di settore per il singolo utente finale, o mediante altre modalità di fatturazione che possano prevedere, ad esempio, l'emissione di una fattura contenente un contributo *una tantum*;
 - la comunicazione *standard* di accompagnamento del contributo *una tantum* dovrebbe avere contenuti definiti dalla stessa Autorità ed essere diffusa tramite il sito istituzionale dell'Autorità e i siti internet dei gestori idrici, per non generare differenze nei contenuti e nelle modalità di comunicazione del “messaggio” da inviare alle utenze;
 - in tutti i casi, l'agevolazione da liquidare dovrebbe essere calcolata a tariffa vigente nell'anno senza successivi conguagli, anche con riferimento alla numerosità del nucleo familiare ISEE;
 - per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione verso Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e verso Acquirente Unico da parte dei Gestori Idrici, alcuni operatori hanno auspicato che vengano utilizzati i tracciati già in uso, o, in alternativa, che siano previste procedure semplificate anche per la compensazione del bonus in modo che la stessa possa comunque avvenire in tempi adeguati;

- un'associazione, invece, ha suggerito di lasciare facoltà ai gestori di individuare le modalità di individuazione dei nuclei familiari agevolabili e di corresponsione del bonus idrico 2021 "più agevolmente percorribili dal punto di vista operativo", pur nel rispetto stringente delle previsioni proposte per garantirne l'effettiva erogazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 63/2021/R/com ha previsto che i soggetti interessati siano informati dell'esito finale del procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali con apposita missiva che, nel caso di esito negativo, specifichi i motivi ostativi al riconoscimento della/e agevolazione/i;
- la deliberazione 63/2021/R/com ha inoltre disposto che, nel caso di forniture dirette, i bonus sociali siano riconosciuti tempestivamente in bolletta agli aventi diritto e che, in ciascun documento di fatturazione nel quale viene riconosciuta la compensazione, il venditore/il gestore idrico competente provveda ad indicare, mediante specifica dicitura, che la fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico/gas/idrico ai sensi della normativa di riferimento;
- nel caso di forniture condominiali di gas naturale, la deliberazione 63/2021/R/com ha disposto che la comunicazione di esito positivo del procedimento contenga anche indicazioni relative alle modalità e ai tempi per la riscossione del bonifico domiciliato tramite il quale viene liquidato il bonus;
- la numerosità dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, che innescano il procedimento di riconoscimento (automatico) dei bonus sociali nazionali, pone l'esigenza di minimizzare i connessi oneri gestionali; in tale prospettiva, risulta certamente onerosa l'attività di comunicazione dell'esito positivo del procedimento stesso: in tale caso, infatti, a ben vedere, gli adempimenti richiamati nei due precedenti punti sono già idonei a soddisfare l'esigenza del cliente/utente finale (in questo caso ammesso al *bonus*) di conoscere l'esito (in tal caso positivo) del procedimento che lo interessa; pertanto, rispetto ai predetti adempimenti, l'ulteriore invio separato di una comunicazione al nucleo familiare interessato, circa il positivo esito del procedimento, risulta un adempimento quasi ridondante, e come tale diseconomico dal punto di vista delle esigenze di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- le considerazioni sopra svolte, invece, non valgono con riferimento all'eventuale esito positivo del procedimento per gli utenti idrici indiretti (che ricevono il bonus tramite assegno o altra modalità indiretta) e all'eventuale esito negativo del procedimento di riconoscimento del bonus elettrico, gas e idrico: in tali casi, infatti, il nucleo familiare interessato riceve conoscenza di un tale esito solo con la comunicazione prevista dalla deliberazione 63/2021/R/com.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'introduzione di una disciplina semplificata di riconoscimento del bonus sociale idrico limitatamente all'anno di competenza 2021, al fine di ridurre

le tempistiche di corresponsione dell'agevolazione ai soggetti aventi diritto, garantendo, al contempo, l'applicazione della disciplina ordinaria disposta con deliberazione 63/2021/R/com, a partire dall'anno di competenza 2022;

- confermare, in considerazione della generale condivisione da parte dei soggetti intervenuti, che tale disciplina semplificata preveda il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 a tutti i nuclei familiari risultati beneficiari di bonus sociale elettrico nel medesimo anno, considerando in tal modo come automaticamente verificato (a monte, da parte del Gestore del SII) il cosiddetto "vincolo di unicità" del bonus e, dunque, consentendo il completamento del procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione agli aventi diritto in tempi più rapidi rispetto alla disciplina ordinaria;
- prevedere altresì che, ai fini di quanto sopra, il Gestore del SII debba trasmettere ai singoli Gestori territorialmente competenti, individuati con le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com, un'unica comunicazione contenente le informazioni necessarie relative a tutti i nuclei familiari ISEE risultati beneficiari di bonus sociale elettrico per l'anno di competenza 2021;
- prevedere che la trasmissione di cui sopra da parte del Gestore del SII debba avvenire tempestivamente a partire dal mese di giugno 2022, con cadenza almeno mensile, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità della relativa *Valutazione di impatto del rischio*, al fine di consentire ai Gestori idrici di conoscere tempestivamente e sin da subito l'entità delle pratiche complessivamente da gestire e di corrispondere il bonus sociale idrico 2021 nel rispetto del termine temporale previsto nel presente provvedimento;
- in considerazione delle osservazioni formulate da parte dei soggetti intervenuti al *focus group*, tenuto conto dello stato di avanzamento connesso all'implementazione delle anagrafiche dei Gestori del servizio idrico integrato, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi in capo ai soggetti a vario titolo coinvolti nel meccanismo di riconoscimento automatico dell'agevolazione idrica, prevedere che:
 - ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico per il 2021, siano confermate, in linea generale, le previsioni recate dall'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, disponendo, nello specifico, che l'agevolazione sia calcolata – ove si sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari, come risultanti anche da eventuali autocertificazioni trasmesse al gestore – in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, con la precisazione che
 - il bonus sociale idrico sia riconosciuto tenuto conto della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti) nei seguenti casi:
 - a) il Gestore Idrico non sia ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica;

- b) le attività necessarie all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica non consentano al Gestore Idrico di procedere alla corresponsione del bonus sociale idrico entro il termine di cui al presente provvedimento;
- in un'ottica di semplificazione, restino ferme le modalità di applicazione della componente perequativa UI3 già adottate dai gestori dell'acquedotto nell'ambito dell'attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato per l'anno 2021;
 - accogliere la richiesta degli operatori di prevedere che il bonus sociale idrico 2021 possa essere corrisposto dal Gestore territorialmente competente in bolletta, qualora al nucleo familiare ISEE risulti associabile una fornitura idrica diretta lasciando, tuttavia, al Gestore anche la possibilità di erogare il bonus in un'unica soluzione con modalità indirette (extra-bolletta);
 - prevedere che, nei casi di erogazione del bonus in bolletta, questo debba avvenire nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, ma comunque sempre entro il termine definito nel presente provvedimento, lasciando altresì al Gestore idrico competente la possibilità di liquidare il bonus, in alternativa, sotto forma di contributo *una tantum*, con una delle modalità previste per le utenze idriche indirette dalla deliberazione 63/2021/R/com, sempre entro il termine definito nel presente provvedimento; ciò al fine di evitare la sovrapposizione in bolletta con ratei di bonus sociale idrico 2022, considerata come critica dagli operatori;
 - prevedere che, in tutti i casi, la corresponsione del bonus sociale idrico 2021 secondo la procedura semplificata di cui al presente provvedimento debba avvenire entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico riceve le informazioni a ciò funzionali dal Gestore del SII;
 - confermare la necessità di garantire un'adeguata informazione ai singoli nuclei familiari interessati in relazione all'erogazione del bonus sociale idrico 2021 e, limitatamente alle utenze indirette, anche del bonus sociale idrico 2022, in particolare prevedendo che:
 - qualora l'agevolazione sia corrisposta dal Gestore idrico, sotto forma di contributo *una tantum*, con assegno circolare non trasferibile, il medesimo Gestore sia tenuto ad inviare, unitamente all'assegno, una breve comunicazione *standard* con la quale informare che l'importo in esso riportato viene corrisposto a titolo di bonus sociale idrico 2021 (o 2022) nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
 - qualora il bonus sia corrisposto dal Gestore idrico, sotto forma di contributo *una tantum*, con una modalità indiretta diversa dall'assegno, il medesimo Gestore sia tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: “*Bonus sociale idrico 2021 (o 2022)*”;

- qualora, infine, il bonus sia corrisposto dal Gestore idrico in bolletta, il medesimo Gestore provveda a segnalarlo nel documento di fatturazione, con le modalità ritenute più opportune, fermo restando che, nel caso in cui, nello stesso documento di fatturazione, siano corrisposti anche ratei del bonus sociale idrico 2022 trova applicazione anche quanto disposto dall'Articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
- prevedere in capo ai Gestori idrici obblighi di rendicontazione delle informazioni concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico per l'anno 2021 in adempimento al presente provvedimento, in analogia a quanto disposto in materia dalla deliberazione 63/2021/R/com.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- al fine di rendere meno onerosa e più spedita, e quindi più efficiente, la gestione dei procedimenti di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali, prevedere l'invio di comunicazioni di esito finale del procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto limitatamente al caso di ammissione al bonus sociale idrico per le utenze indirette, con le medesime modalità esposte nel precedente Ritenuto con riferimento alle annualità 2021 e 2022, e ai casi di non ammissione alle agevolazioni, atteso che – come sopra chiarito – le esigenze informative nei restanti casi sono già soddisfatte dagli altri adempimenti funzionali all'applicazione del *bonus*;
- un tale intervento, costituisca un mero affinamento di una disciplina già consultata, con la conseguenza che non risulta necessario procedere a preventiva consultazione;
- per quanto riguarda il bonus sociale idrico, riservarsi di valutare - comunque nell'ottica di contenerne l'impatto sulla generalità degli utenti - la definizione delle modalità più idonee a tener conto degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, anche sulla base delle evidenze in ordine ai costi effettivamente sostenuti dagli operatori nella fase di prima applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico

DELIBERA

1. di approvare, in deroga alle disposizioni della deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata che con esse risultino incompatibili, la disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021 di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di prevedere di integrare l'Articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com con il seguente comma:

- 20.2bis A partire dall'anno di competenza 2022, nel caso di corresponsione del bonus sociale idrico ad utenze indirette, con una delle modalità previste dall'Articolo 17, comma 17.1, lettera b):
- qualora l'erogazione avvenga mediante assegno circolare non trasferibile, il Gestore idrico è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: *“Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico per l'anno XXXX, ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e in base alle modalità di cui al decreto-legge n. 124/19. L'importo è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/com e successive modifiche e integrazioni”*;
 - qualora l'erogazione avvenga con una modalità diversa dall'assegno circolare non trasferibile, il Gestore idrico è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: *“Bonus sociale idrico per l'anno XXXX.”*;
3. di modificare l'Articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com come segue:
- i commi 21.1 e 21.2 sono sostituiti dal seguente comma 21.1: *Nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali i soggetti interessati ricevono apposita missiva, che specifica i motivi del mancato riconoscimento della/delle agevolazione/i.*
 - il comma 21.3 è sostituito dal seguente comma 21.2: *I clienti domestici indiretti aventi diritto al bonus gas ricevono apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato di cui all'Articolo 10, comma 10.5;*
 - il comma 21.4 è conseguente rinumerato come comma 21.3;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla società Acquirente Unico S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento, e la deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata ed integrata delle modifiche di cui alla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini